

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Avviso ai Lettori</i> _____	2
<i>Approvata la riforma della Giustizia tributaria</i> _____	3
<i>Decreto legge "aiuti bis" in Gazzetta Ufficiale: bonus psicologi, arrivano altri fondi</i> _____	4
<i>Bonus fiere al via: dal 9 settembre 2022 le richieste delle imprese</i> _____	5
<i>Decreto "Aiuti bis": contrasto ai rincari energetici, ma non solo</i> _____	6
<i>Ammortizzatori sociali: le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro</i> _____	13
<i>Imposta di registro agevolata per i beni di interesse paesaggistico</i> _____	14

Avviso ai Lettori

Il *Diario quotidiano fiscale*, dopo la breve pausa di agosto, riprende dal 26 agosto 2022, come al solito, con la sintesi delle novità apparse dal 11 agosto al 25 agosto 2022.

Elaborato a cura di Dott. Vincenzo D'Andò
per www.CommercialistaTelematico.com

Commercialista Telematico Srl
Via Emilia 102/E – 47921 Rimini (RN)
P.IVA 03273690408 - ISSN 1970-0814 - ROC 14935
Tel.: 0541 780550
Email: info@commercialistatelematico.com

Approvata la riforma della Giustizia tributaria

È stata definitivamente approvata la riforma della giustizia e del processo tributari avviata con la presentazione da parte del governo di un disegno di legge, per iniziativa dei ministri dell'Economia, Daniele Franco, e della Giustizia, Marta Cartabia.

Per i particolari, si veda nel [Diario Fiscale del 9 agosto 2022](#).

Una riforma a lungo attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese e per rispettare le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In attuazione degli obiettivi del PNRR, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, il legislatore ha puntato sulla riforma dell'ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull'introduzione di istituti processuali volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l'uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria comporta anche un rafforzamento dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l'Ufficio ispettivo e l'Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

La riforma rende la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo e contribuisce a sostenere l'intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri.

(Ministero dell'Economia e Ministero della Giustizia, comunicato congiunto del 9 agosto 2022)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Decreto legge “aiuti bis” in Gazzetta Ufficiale: bonus psicologi, arrivano altri fondi

Il Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” è stato pubblicato sulla **G.U. n. 185 del 9 agosto 2022**.

L’art. 25 di tale provvedimento riguarda il **bonus psicologi**.

Viene disposta che all'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che é corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus fiere al via: dal 9 settembre 2022 le richieste delle imprese

Un nuovo incentivo per contribuire alla valorizzazione del made in Italy e alla ripresa del settore fieristico.

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

E' quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa introdotta nell'articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.

Il buono fiere intende contribuire sia alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze del sistema produttivo nazionale sia alla ripresa del mondo fieristico, un settore particolarmente colpito durante l'emergenza Covid ma anche dalle conseguenze del conflitto in Ucraina.

In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione: dall'affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, noleggio di impianti nonché alle spese per l'impiego di personale a supporto dell'azienda.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.mise.gov.it le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell'invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell'ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziare per la misura.

(Ministero dello sviluppo Economico, comunicato del 9 agosto 2022)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Decreto “Aiuti bis”: contrasto ai rincari energetici, ma non solo

Interventi anche per combattere l'emergenza idrica e gli effetti economici della crisi internazionale nonché in tema di politiche sociali, salute, istruzione, accoglienza, regioni ed enti locali

L'**Agenzia delle entrate**, su fiscoggi.it del **10 agosto 2022**, sintetizza il contenuto del Dl 115/2022, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022**, il quale estende al quarto trimestre del 2022 i *bonus* sociali e gli sconti sulle bollette di luce e gas.

Nuova ondata di crediti d'imposta per i consumi energetici delle imprese. Prorogata al 20 settembre la tassazione ridotta su benzina, gasolio e Gpl. Esenti i *fringe benefit* fino a 600 euro. Nuovi destinatari dell'*una tantum* di 200 euro. Più risorse per il “*bonus psicologi*”, il “*bonus trasporti*” e il “*bonus Tv*”. Sanzioni raddoppiate nei confronti di chi non paga il contributo straordinario sugli extraprofitti.

Articolo 1 - Bonus sociale energia elettrica e gas

Confermato anche per gli ultimi mesi dell'anno, ossia il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l'energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008), già riconosciuto per il secondo trimestre dal “decreto Energia” (articolo 3, Dl 17/2022) e per il terzo dal “decreto Aiuti” (articolo 1, Dl 50/2022) ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro (articolo 6, Dl 21/2022). L'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), con delibera da adottare entro il prossimo 30 settembre, dovrà rideterminare, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili (pari a complessivi 2.420 milioni di euro tra elettricità e gas), l'entità del trattamento di vantaggio, con l'obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione di spesa dei clienti agevolati.

Articolo 2 - Bollette del gas: tutela dei clienti vulnerabili

Dal 1° gennaio 2023, tariffe del gas naturale agevolate per i “clienti vulnerabili” (articolo 22, Dlgs 164/2000), categoria nella quale sono ora ricompresi i clienti civili: che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (articolo 1, comma 75, legge 124/2017); che hanno disabilità (articolo 3, legge 104/1992); le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; di età superiore ai 75 anni. Le forniture a tali soggetti dovranno avvenire a prezzo calmierato, stabilito e periodicamente aggiornato dall'Arera.

Articolo 3 - Luce e gas: stop alle modifiche unilaterali del contratto

Per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, è sospesa, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso. Lo stop riguarda anche i preavvisi già comunicati, a meno che le modifiche si siano già perfezionate.

Articolo 4 - Settore elettrico, oneri generali

Esteso al quarto trimestre 2022 l'azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Articolo 5 - Settore del gas, Iva e oneri generali

Proseguirà per tutto l'anno l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (per il terzo trimestre, si era provveduto con l'articolo 2 del Dl 80/2022, poi abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 91/2022 e trasfuso nell'articolo 1-*quater* del Dl 50/2022). La tassazione agevolata, dunque, riguarderà anche le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, tenendo presente che, in caso di contabilizzazione basata su consumi stimati, l'aliquota ridotta vale pure per la differenza derivante dagli importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi. Inoltre, per lo stesso quarto trimestre 2022, l'Arera, in riferimento agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, dovrà mantenere inalterate le aliquote in vigore nel terzo trimestre.

Articolo 6 - Bonus energia elettrica e gas alle imprese

Stabilita, a favore delle imprese, una nuova tornata di contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Alle **imprese "energivore"** i cui costi per kWh della componente energia elettrica - calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi - hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale)

Alle **imprese "gasivore"**, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è

aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019

Alle **imprese “non energivore”** dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019

Alle **imprese “non gasivore”** spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

I crediti in questione: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali (250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi e 2 milioni di euro per i crediti compensabili in F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale); non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap; non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato il costo sostenuto; sono cedibili, soltanto per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate verso soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Articolo 7 - Bonus carburanti in agricoltura e pesca

Esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva (riferimento articolo 18, Dl 21/2022).

Articolo 8 - Accisa e Iva su carburanti

Confermate fino al 20 settembre 2022 le misure adottate per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, quindi, per contenere i prezzi alla pompa di benzina, gasolio e Gpl.

Le aliquote di accisa sono fissate: a 478,40 euro per mille litri (benzina); 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante); 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti); zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione).

Fino a quella stessa data, inoltre, al gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota Iva del 5%.

Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti

dovranno trasmettere entro il 7 ottobre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 20 settembre; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà richiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e di organismi (come Istat e Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).

Articolo 9 - Contributi per i servizi di trasporto

Stanziati 40 milioni di euro per riconoscere un contributo in funzione dell’incremento del costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti bis”, saranno stabiliti criteri e modalità per l’attribuzione del contributo. Se l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulterà superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale.

Istituito un ulteriore fondo, con dotazione di 15 milioni di euro, per riconoscere, agli operatori economici che erogano servizi di trasporto di persone su strada resi sulla base di autorizzazione ministeriale o rilasciata dalle regioni e dagli enti locali, un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V. Un decreto ministeriale definirà le modalità attuative. Se l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulterà superiore al limite di spesa previsto, le risorse saranno ripartite in misura proporzionale.

Entrambi i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Articolo 12 - Welfare aziendale

Più ampia, per il periodo d’imposta 2022, l’esenzione dei *fringe benefit* assegnati ai lavoratori dipendenti. Nel nuovo plafond complessivo di 600 euro che non concorre a formare il reddito vengono ora incluse, in aggiunta al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (articolo 51, comma 3, Tuir), anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 13 - Imprese agricole danneggiate dalla siccità

Aiuti per le imprese agricole (comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola) danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi dallo scorso mese di maggio e sprovviste di adeguata copertura assicurativa: possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (articolo 5, Dlgs 102/2004).

Articolo 20 - Decontribuzione per i lavoratori dipendenti

Irrobustito, per il secondo semestre 2022, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 121, legge 234/2021): lo "sconto", già fissato allo 0,8%, è incrementato al 2%. L'agevolazione, che non è riconosciuta per i rapporti di lavoro domestico, spetta a condizione che la retribuzione imponibile non superi 2.692 euro al mese (35mila euro annui). Nessuna conseguenza sulle prestazioni pensionistiche, la cui aliquota di computo, considerata l'eccezionalità della misura, resta immutata.

Articolo 21 - Rivalutazione delle pensioni

Doppio intervento straordinario per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto delle pensioni: il conguaglio per il calcolo della perequazione (articolo 24, comma 5, legge 41/1986) per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022; per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tredicesima inclusa), qualora il trattamento pensionistico mensile non superi complessivamente 2.692 euro, è riconosciuto in via transitoria un incremento di due punti percentuali della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2023, calcolato con le modalità stabilite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 478, legge 160/2019). Tale ultimo incremento non rileva, per l'anno in corso, ai fini del superamento dei limiti reddituali fissati per il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito.

Articolo 22 - Estensione indennità una tantum

Il bonus anti inflazione di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotto dal "decreto Aiuti" (articolo 31, Dl 50/2022) spetta anche a coloro che, pur percettori di reddito entro i 35mila euro, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% riconosciuto dalla legge di bilancio 2022, poiché interessati da eventi coperti integralmente da contribuzione figurativa dell'Inps (ad esempio, la maternità o la cassa integrazione). L'indennità sarà riconosciuta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata a ottobre 2022, dietro specifica dichiarazione del lavoratore in merito alla circostanza di non aver già fruito dell'*una tantum* e di essere stato interessato da eventi coperti solo figurativamente.

Invece, l'indennità di 200 euro per pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 32, Dl 50/2022) sarà erogata, in via automatica, da Sport e Salute Spa anche ai collaboratori sportivi che hanno beneficiato di almeno una delle misure di sostegno previste dai provvedimenti emergenziali anti Covid (articolo 96, Dl 18/2020; articolo 98, Dl 34/2020; articolo 12, Dl 104/2020; articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, Dl 137/2020; articolo 10, commi da 10 a 15, Dl 41/2021; articolo 44, Dl

73/2021). Il bonus è esteso pure ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, ai quali sarà erogato dall'Inps a domanda.

Articolo 23 - Più risorse per l'una tantum ai lavoratori autonomi

Incrementata di 100 milioni di euro (da 500 a 600) la dotazione 2022 del fondo istituito per riconoscere un'indennità *una tantum* ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà fissato con decreto interministeriale (articolo 33, Dl 50/2022). Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per la corresponsione dell'indennità e i relativi criteri di ripartizione.

Articolo 27 - Bonus trasporti

Più che raddoppiata (da 79 milioni di euro a 180 milioni) la dotazione, per l'anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale (articolo 35, Dl 50/2022). Il buono, che spetta alle persone fisiche con reddito complessivo nell'anno 2021 non superiore a 35mila euro, è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, non può oltrepassare l'importo di 60 euro. È personale, non cedibile, vale per l'acquisto di un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell'Isee. Un decreto interministeriale dovrà fissare le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.

Articolo 28, comma 3 - Bonus Tv

Innalzato a 50 euro (dai precedenti 30) il contributo per l'acquisto di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi televisivi via satellite con i nuovi standard trasmissivi (articolo 1, comma 1039, lettera c), legge 205/2017). Il bonus è riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro ed è erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore. Per ottenerlo, occorre presentare una richiesta al negoziante, dichiarando di essere residenti in Italia, di appartenere a un nucleo familiare di fascia Isee non superiore a 20mila euro e che nessun componente del nucleo ha già fruito del contributo.

Articolo 42 - Contributo straordinario contro il caro bollette

Stretta sanzionatoria nei confronti delle imprese energetiche che non versano il contributo straordinario del 25% sugli extraprofitto introdotto dal "decreto Ucraina bis" (articolo 37, Dl 21/2022): niente dimezzamento della sanzione previsto per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13, comma 1, secondo periodo, Dlgs 471/1997) e nessuna possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in caso di omesso versamento, anche solo in parte, dopo il 31 agosto 2022, per quanto riguarda l'acconto scaduto lo scorso 30 giugno, e dopo il 15 dicembre 2022, per quanto riguarda il saldo con scadenza fissata per il prossimo 30 novembre. Anzi, per i versamenti omessi o effettuati dopo quelle date, la sanzione ordinaria del 30% (articolo 13, comma 1, primo periodo, Dlgs 471/1997) sarà applicata in misura doppia. Previsti, inoltre, specifici piani di intervento di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

per verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.

(Agenzia delle entrate, notiziario telematico del 10 agosto 2022)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Ammortizzatori sociali: le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro

Indicazioni in ordine agli interventi e ai relativi profili contributivi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4. Decreto ministeriale n. 67/2022.

Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria. Istruzioni contabili.

L'INPS, con la **circolare n. 97 del 10 agosto 2022**, illustra le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto-legge n. 21/2022 e dalla legge n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 4/2022 e si riepilogano le relative istruzioni operative. Vengono altresì illustrate le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Imposta di registro agevolata per i beni di interesse paesaggistico

I beni di interesse paesaggistico, quali parchi e riserve nazionali o regionali, godono del regime fiscale di favore nell'applicazione dell'imposta di registro. L'esistenza di una dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata dalle competenti autorità, infatti, rappresenta un requisito in grado di integrare le condizioni richieste dall'art.142 del D.Lgs n° 42/2004, che consente il riconoscimento delle agevolazioni previste per i beni di interesse paesaggistico di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 60/E.

Alla luce di tali considerazioni la CTR pugliese, ha accolto l'appello del contribuente censurando in toto le conclusioni dei primi giudici con la sentenza n. 1326/22 del 12/05/2022.

Nel caso di specie risulta, pertanto, applicabile, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota agevolata del 3% prevista per il trasferimento di beni aventi interesse paesaggistico e culturale, in luogo dell'aliquota ordinaria del 7%.

(TORNA ALL'INDICE)